

PROTOCOLLO D' INTESA
PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DENOMINATO "SEZIONI PRIMAVERA"
DESTINATO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI PER GLI AA.SS. 2019/2020-2020/2021
TRA
REGIONE MARCHE

in persona del Dirigente pro-tempore della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione Dott. Massimo Rocchi

E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
DIREZIONE GENERALE

in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. Marco Ugo Filisetti

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e relativo regolamento attuativo n. 13/2004 e s.m, avente ad oggetto: "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido";

VISTI gli Accordi Quadro sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009, il 7 ottobre 2010, con i quali è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, e per il triennio 2010/2013 per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare alle strutture educative di scuole dell'infanzia e di asili nido;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 Repertorio atti n. 83/CU per la

realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015;

VISTI gli Accordi del: 30 luglio 2015 Repertorio atti n. 78/CU di conferma biennale 2015/2016 e 2016/2017, 27 luglio 2017 Repertorio atti n. 86/CU per l'anno 2017/2018, 18 ottobre 2018 Repertorio atti n. 101/CU per l'anno 2018/2019 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0 – 6 anni;

VISTO l' Accordo siglato in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2019 Repertorio atti n. 83/CU, di conferma dell'Accordo quadro del 1° agosto 2013 per l'a. s. 2019/2020 e l'ultimo Accordo Rep. atti n. 106/CU del 6 agosto 2020 di ulteriore conferma dell'Accordo quadro 1° agosto 2013 anche per l'a. s. 2020-21 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni;

VISTO il D.lgs n. 65 del 13 aprile 2017 riguardante l'Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e) della Legge n.107 del 13 luglio 2015 di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";

VISTE la nota MIUR DGOSV prot. n. **18324 del 2 settembre 2019** e la nota MI DGOSV **prot. n. 19683 del 2 novembre 2020** in merito alla necessità di prevedere la prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto dei parametri qualitativi individuati in primis dall'Accordo Quadro del 1 agosto 2013 rep.atti n. 83/CU e in seguito confermati, in particolare:

- **rapporto numerico educatori – bambini non superiore a 1:10;**
- **iscrizione di bambini di età non inferiore ai 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;**
- **limite del numero di bambini per sezione;**
- **rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;**
- **specificità del progetto educativo;**

VISTO il D.D.G. AOODRMA n.1724 del 15 ottobre 2019 inerente al precedente "Protocollo d'intesa con la Regione Marche per l'offerta del servizio educativo denominato "Sezioni Primavera" destinato ai bambini di età compresa tra il 24 e i 36 mesi a. s. 2018/2019";

VISTA la D.G.R. n. 1542 del 01/12/2020 “Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per l’offerta del servizio educativo denominato “Sezioni Primavera” destinato ai bambini di età compresa tra il 24 e i 36 mesi **aa. ss. 2019/2020 e 2020-2021**”;

VISTO il D.D.G. AOODRMA n. 1682 1 dicembre 2020 “Protocollo d’intesa con la Regione Marche per l’offerta del servizio educativo denominato “Sezioni Primavera” destinato ai bambini di età compresa tra il 24 e i 36 mesi **aa. ss. 2019/2020 e 2020-2021**”;

SENTITI i rappresentanti dell’ANCI e delle organizzazioni sindacali della scuola;

VISTO che il Ministero Istruzione con Decreto Dipartimentale 359 del 26/03/2020 ha disposto il Riparto dei contributi finanziari E.F. 2020 per le “Sezioni Primavera e l’assegnazione dei fondi per il Servizio Sezioni Primavera a favore degli Uffici Scolastici regionali per l’esercizio finanziario 2020;

ATTESO che il piano di riparto di cui all’Allegato 1 - parte integrante del predetto decreto - ha previsto l’assegnazione all’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche della somma di **€ 171.803,18**, in termini di competenza e cassa, destinata a contributi esercizio finanziario 2020 per le Sezioni Primavera, utilizzando la procedura prevista dall’articolo 34 quater della legge n. 196 del 2009;

CONSIDERATO l’art. 4 del citato Accordo quadro del 1 agosto 2013, rep. Atti n., 83/CU (fino ad ora confermato) secondo il quale il Ministero dell’Istruzione mette annualmente a disposizione del servizio Sezioni Primavera specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all’inizio dell’esercizio finanziario e comunque entro il mese di marzo;

DATO ATTO che per gli **aa. ss. 2019/2020 e 2020-2021** non è stata programmata l’attivazione di ulteriori Sezioni primavera rispetto ai precedenti anni scolastici;

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla prosecuzione sul territorio regionale dei servizi educativi integrati per rispondere alle esigenze delle famiglie;

RITENUTO di definire i criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo finanziario per gli **aa. ss. 2019/2020 e 2020-2021** in analogia all’anno precedente,

si conviene quanto segue

- i criteri e le modalità per il riparto dell’attribuzione finanziaria esercizio 2020 e esercizio 2021 a favore dei Comuni che hanno riconfermato per l’a. s. 2019/2020 e in seguito lo faranno per l’ a. s. 2020-2021

l'attivazione delle Sezioni primavera attivate rispettivamente in uno degli a. s. 2018/19 e 2019/2020, sono definiti come segue :

NUMERO BAMBINI	CONTRIBUTO max per orario di funzionamento inferiore o uguale a 6 ore	CONTRIBUTO max per orario di funzionamento inferiore o uguale a 6 ore con presenza di bambini disabili	CONTRIBUTO max per orario di funzionamento superiore a 6 ore	CONTRIBUTO max per orario di funzionamento superiore a 6 ore con presenza di bambini disabili
da 15 a 20 bambini	€ 13.000,00	€ 14.300,00	€ 15.000,00	€ 16.500,00
da 10 a 14 bambini	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 11.500,00	€ 12.650,00
da 5 a 9 bambini ^(*)	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00

() Deroga applicabile per i territori montani e per Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti purché la Sezione Primavera sia proposta da Unioni o reti di Comuni e strutturata a servizio degli stessi.*

- Di accordare una maggiorazione pari al 10% della quota annuale di contributo a quelle Sezioni che, accogliendo un bambino disabile o svantaggiato, garantiscano un rapporto inferiore ad un insegnante / educatore ogni 10 bambini.
- Il contributo finanziario statale viene erogato al Comune sede della Sezione Primavera, il quale provvede con ogni urgenza, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevuto pagamento, al trasferimento delle risorse ai beneficiari.
- Il contributo è erogato a condizione che la Sezione Primavera abbia assicurato l'apertura per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno con la possibilità di prosecuzione.
- Qualora tale periodo non sia stato garantito per gravi e documentati motivi, il contributo è riparametrato sulla base del numero dei mesi di attività.

Per la Regione

Il Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento, Servizi territoriali per la formazione

Dott. Massimo Rocchi

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Direttore Generale

Dott. Marco Ugo Filisetti